

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

L'istituto della **ricongiunzione** così come quello della **totalizzazione** permettono all'assicurato che risulta in possesso di più «spezzoni assicurativi» di unificarli, per ottenere una «pensione unica».

La ricongiunzione permette di fare confluire in **modo oneroso** i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa (art. 7 legge n. 29/1979). La **totalizzazione** invece consente a **titolo gratuito** l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

❑ Normativa

Legge n. 29/1979 - legge n. 299/1980 - legge n. 322/1958 - art. 12 legge n. 122/2010.

❑ Esercizio della facoltà

La facoltà di ricongiunzione **può essere esercitata una sola volta**, salvo le seguenti eccezioni: - senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, **possieda almeno 10 anni di ulteriore contribuzione**, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa;

- a condizione che **la ricongiunzione venga esercitata all'atto del pensionamento e nella stessa gestione presso** la quale è stato accentrato il precedente periodo assicurativo, quando non sussistano i predetti requisiti (cioè almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa).

❑ Domanda

La domanda di ricongiunzione va **presentata alla gestione previdenziale accentrante** prima della cessazione dal servizio degli interessati, salvo il caso dei **superstiti** dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di impiego.

❑ Procedimento

La gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accertare la posizione assicurativa **chiedono, entro 60 giorni dalla data della domanda** di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari ed utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto.

Tali elementi devono essere comunicati **entro 90 giorni** dalla data della richiesta.

Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa **comunica all'interessato l'ammontare dell'onere** a suo carico nonché il rispetto delle possibili rateizzazioni.

Qualora la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione interessata entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione, **s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di ricongiunzione.**

Il **versamento, anche parziale**, dell'importo dovuto determina **l'irrevocabilità della domanda** di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento.

❑ Totalizzazione e ricongiunzione

L'esercizio della facoltà di totalizzare i diversi periodi assicurativi è **incompatibile** con la ricongiunzione degli stessi (Inps, circ. n. 69/2006).

La preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina **al momento dell'accettazione della ricongiunzione** da parte dell'interessato e cioè, stante l'attuale sistema di ricongiunzione sempre onerosa per l'assicurato, **dall'effettuazione del primo pagamento**, ovvero del pagamento dell'intero onere (v. oltre). L'integrale **incompatibilità** vale **solo per le ricongiunzioni perfezionate dopo il 3 marzo 2006** (entrata in vigore del Dlgs n. 42/2006 che ha ridisciplinato la totalizzazione). Invece la ricongiunzione conclusa prima del 3 marzo 2006 non

preclude l'esercizio della facoltà di totalizzazione (Inps, mess. n. 30218/2009).

In ogni caso riassumiamo schematicamente il

quadro generale delle diverse opzioni cui l'assicurato può ricorrere per unificare diversi periodi contributivi.

Forme di ricongiunzione

in base alla legge n. 29/1979 sono possibili le seguenti forme di ricongiunzione verso un unico ente previdenziale:

1) Contributi versati in



Gestioni previdenziali «Alternative» cioè quelle esclusive (Inpdap), sostitutive (Enpals-Inpgi) ed esonerative (ex Istituti di credito)

Gestione lavoratori autonomi Inps (artigiani, commercianti agricoli)



Da trasferire a



Ago Inps lavoratori dipendenti

2) Contributi versati in



Ago Inps lavoratori dipendenti

Nella gestione **lavoratori autonomi**

In **altre Gestioni esclusive, sostitutive ed esonerative**



Da trasferire a



Gestioni previdenziali esclusive, sostitutive ed esonerative (Inpdap, Stato, Enpals - «Gestioni alternative»)

Diversi periodi contributivi maturati in più gestioni previdenziali

Possibilità di **cumulo gratuito** in base alle regole specifiche (ad esempio **Inps/Enpals - Inps/Inpgi** - contributi versati nella Gestione speciale **lavoratori autonomi**)

Totalizzazione gratuita dei contributi in presenza delle condizioni

Ricongiunzione onerosa in presenza delle condizioni

RICONGIUNZIONE NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI INPS

❑ **Soggetti**

Si tratta dei lavoratori dipendenti che siano stati iscritti presso **forme obbligatorie di previdenza «alternative»** dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs e/o in una o più gestioni dei lavoratori autonomi.

❑ **Oggetto della ricongiunzione**

La domanda può interessare ricongiunzione di **tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa** presso le forme previdenziali «alternative» mediante l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.

❑ **Requisiti**

La facoltà può essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione in **almeno due delle suddette forme pensionistiche** (Inps, circ. n. 142/2010):

- un periodo di iscrizione nel Fpld ed un periodo di iscrizione in una gestione «alternativa»;
- due periodi di iscrizione in due diverse gestioni «alternative»;
- un periodo di iscrizione nel Fpld ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi;
- un periodo di iscrizione in una gestione «alternativa» e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi.

È necessario poi che tali periodi **non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta**.

Pertanto non è richiesta l'iscrizione in atto alla data della relativa domanda, **né è previsto un requisito contributivo minimo**, ma è comunque **condizione necessaria** che il lavoratore sia titolare di contribuzione in **almeno due gestioni** pensionistiche diverse.

Se la ricongiunzione comprende anche **periodi di lavoro autonomo** è **ulteriormente** richiesto che nel periodo intercorrente fra la domanda di ricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo siano stati maturati **almeno cinque anni** di contribuzione in una o più gestioni dei lavoratori dipendenti. In pratica nel periodo intercorrente tra la domanda di ricongiunzione e l'ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, **occorre avere maturato complessivamente 5 anni di contribuzione** (obbligatoria, volontaria, figurativa) in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie (Ago oppure gestioni alternative) (Min. lav., circ. n. 77/1980).

Se il richiedente la ricongiunzione è anche titolare di contribuzioni da lavoro autonomo ma, alla data della domanda, risulti sprovvisto del requisito del quinquennio contributivo richiesto, la ricongiunzione nel Fpld dovrà essere definita in relazione ai soli periodi provenienti dalla gestione «alternativa», sempreché l'interessato - oltre ai periodi di lavoro autonomo - **faccia valere altra contribuzione in almeno due gestioni previdenziali** come sopra dettagliato. Al raggiungimento del requisito del quinquennio contributivo, i periodi da lavoro autonomo potranno formare oggetto di **altra ricongiunzione su espressa, successiva domanda**, con onere determinato sulla base degli elementi di calcolo e delle disposizioni vigenti alla data della relativa presentazione.

❑ **Coincidenza di periodi contributivi**

Si possono a riguardo verificare due situazioni (art. 8 legge n. 29/1979):

- l'eventuale contribuzione volontaria versata nel Fpld coincidente con periodi assicurativi affluiti nello stesso Fpld da altra gestione pensionistica **dovrà essere annullata e rimborsata**;
- gli eventuali **contributi volontari**, trasferiti dalla gestione «alternativa», se coincidenti con periodi assicurativi coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, dovranno essere invece posti in **detrazione dall'onere di ricongiunzione** a carico del richiedente.

❑ Onere

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 122/2010, la ricongiunzione verso l'Ago Inps **non è più gratuita**, ma è diventata onerosa e si sono prodotti due regimi a seconda del periodo di presentazione della domanda (Inps, circ. n. 142/2010).

Domande presentate fino al 30.6.2010: la ricongiunzione nel Fpld dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» dell'Assicurazione generale obbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente. Infatti le predette gestioni «alternative» dovevano trasferire nel Fpld la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50%.


Il trasferimento di periodi contributivi provenienti dalle gestioni autonome Artigiani/commercianti e agricoli autonomi era onerosa per l'assicurato. La relativa copertura finanziaria era costituita, in tale ipotesi, dall'ammontare dei contributi e relativi interessi accreditati dalle gestioni di provenienza e dalle somme dovute a carico del richiedente.

Domande presentate dall'1.7.2010: in relazione alle domande presentate da tale decorrenza, la ricongiunzione nel Fpld **avviene sempre a titolo oneroso**, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

L'assicurato deve versare una **somma pari al 50%** della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione (calcolato secondo i criteri dell'art. ???, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997) e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati. Bisogna distinguere a tale proposito:

- i **periodi** che fanno parte nel **calcolo retributivo** della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini di **riserva matematica**, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto (art. 2, comma 4, Dlgs n. 184/1997);
- i **periodi** oggetto di ricongiunzione che rientrano nel **calcolo contributivo** della futura pensione danno invece luogo ad un onere determinato sulla base della «retribuzione di riferimento» e dell'aliquota contributiva Ivs vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

Iter procedurale per la ricongiunzione all'Inps



❑ Costituzione della posizione nel Fpld Inps

Dal 31 luglio 2010 è stata **abolita la possibilità di costituire gratuitamente presso l'Inps la posizione assicurativa**, alla cessazione del rapporto assicurativo presso un Fondo alternativo al Fpld, facendo ad esempio confluire i contributi maturati dall'Inpdap all'Inps (art. 12 legge n. 12/2010).

Ciò comporta che non è più possibile trasferire la contribuzione nel Fpls in favore di soggetti:
- **cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010**, nell'ipotesi in cui il trasferimento dei periodi assicurativi dovesse avvenire d'ufficio;

- **tenuti a presentare la prescritta domanda**, qualora non vi abbiano provveduto entro il 30 luglio 2010, ancorché la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente a tale data. Si tratta in quest'ultimo caso delle ex casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug.

Naturalmente per i predetti soggetti, riguardo ai quali non è più possibile l'unificazione automatica dei periodi assicurativi verso il Fpld, vale la facoltà di chiedere la ricongiunzione onerosa, in base ai criteri indicati in precedenza.

❑ **Costituzione della posizione assicurativa per elettrici e telefonici**

L'abolizione della predetta disciplina interessa anche gli iscritti ai soppressi **Fondi Elettrici e Telefonici**, con la conseguenza in questi casi che con, effetto sulle domande presentate dal 1° luglio 2010, le posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici possono essere trasferite nel Fpld Inps **solo a domanda** degli interessati e **solo a titolo oneroso**.

Pertanto per tali lavoratori (elettrici e telefonici) è possibile trasferire i contributi al Fpld **sia con la ricongiunzione**, sia con la costituzione della posizione assicurativa. A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta nel Fpld anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento della posizione assicurativa opera **solo** a condizione che il richiedente **abbia cessato il servizio** comportante l'iscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo stesso (Inps, circ. n. 142/2010).

Inoltre il trasferimento al Fpld **avviene anche in assenza di altra posizione assicurativa** presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti o presso altro ordinamento pensionistico. Analogamente **è possibile** trasferire la posizione assicurativa nell'Ago quando l'interessato faccia valere anche **contribuzione autonoma (ART, COM e CD/CM)** e non intenda o non possa effettuare la ricongiunzione.

L'**onere**, da porre a carico del richiedente, **è pari al 50%** del valore derivante dalla differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto all'Ago) e la contribuzione, maggiorata di interessi al **tasso annuo composto del 4,50%**, relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione nell'ordinamento speciale.

❑ **Fondo autoferrotranvieri**

Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 della legge n. 122/2010 in materia di costituzione della posizione assicurativa non riguardano gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri, in favore dei quali continua perciò a trovare applicazione l'articolo 3 del Dlgs n. 414/1996 che **consente di utilizzare i periodi maturati fino al 31.12.1995** o con le regole di accredito del Fpld oppure con quelle della soppressa disciplina dell'ex Fondo.

❑ **Fondo volo**

In relazione alle **domande presentate dal 1° luglio 2010**, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo volo al Fpld avviene **solo a titolo oneroso**, secondo i criteri di calcolo previsti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione.

❑ **Fondo ferrovieri**

In riferimento alle cessazioni dal lavoro senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo ferrovieri **possono ricongiungere** la posizione assicurativa nel Fpld **solo a titolo oneroso** e sulla base dei criteri generali che regolano l'istituto della ricongiunzione, riepilogati in precedenza.

RICONGIUNZIONE VERSO FORME ALTERNATIVE ALL'AGO INPS

Questo tipo di ricongiunzione permette di **riunire in maniera onerosa** tutti i periodi **contributivi obbligatori, volontari e figurativi**, in un unico trattamento di pensione. I contributi possono essere riferibili all'assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps (art. 2 legge n. 29/1979).

Con l'entrata in vigore della legge n. 122/2010, per domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, l'onere calcolato risulta mediamente incrementato a seguito **dell'applicazione dei coefficienti rilevati** dalle tabelle di cui al Dm 31.8.2007.

Mentre per le domande presentate prima del 31 luglio 2010 valgono i **coefficienti di determinazione della riserva matematica** di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Si applicano le stesse regole generali, illustrate in Premessa, per quanto concerne l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, la domanda, e il procedimento.

Requisiti

La norma prevede come condizione per la ricongiunzione, che:

- l'assicurato **sia iscritto al momento della domanda presso il fondo** nel quale intende ricongiungere i contributi oppure che **sia in possesso di almeno 8 anni di contributi effettivi** (cioè in costanza di attività lavorativa) presso un altro Fondo previdenziale dove desideri ricongiungere i contributi;

- l'assicurato **sia in possesso di contributi in almeno due enti previdenziali**.

La ricongiunzione non spetta nella gestione nella quale i lavoratori (privati e pubblici) che vorrebbero ricongiungere i contributi **siano già pensionati** e per i periodi già valutati per la liquidazione della pensione.

RICONGIUNZIONE ENPALS

Gli assicurati che vantano contribuzione **presso l'Enpals** e presso altri enti previdenziali possono ricorrere alla disciplina sulla ricongiunzione illustrata nei par. precedenti in presenza di tutte le condizioni indicate.

Se i periodi riguardano da un lato quelli assicurati con l'Enpals e dall'altro quelli con l'Inps, si applica anche l'art. 16 Dpr n. 1420/1971 (Inps, circ. n. 142/2010).

Domanda di pensione

La domanda di pensione può essere presentata all'uno o all'altro degli enti predetti e dà diritto alla **liquidazione di una sola prestazione** previa **totalizzazione** dei contributi versati ed accreditati presso i due enti stessi.

La competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita a quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una **prevalente contribuzione** valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuno dei due enti. La **competenza** a decidere la domanda di pensione è **comunque attribuita all'Enpals** qualora l'assicurato possa far valere presso l'ente stesso i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.

Determinazione dei requisiti

Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa misura, i contributi settimanali trasferiti dall'Inps sono **ragguagliati dall'Enpals a contributi giornalieri** moltiplicandoli per 6, mentre i contributi giornalieri da trasferire verso l'Inps sono ragguagliati dall'Enpals a contributi settimanali dividendoli per 6.

Nel caso di **periodi contributivi** accreditati nella gestione Inps dei **lavoratori autonomi** l'accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell'interessato, deve essere condotto valutando (Inps, msg. n. 14371/2007; Enpals, msg. n. 3/2007):

- 1) l'eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l'unificazione dei contributi accreditati presso l'Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell'Inps;
- 2) qualora la verifica dia esito negativo, l'eventuale conseguimento del diritto a pensione **cumulando la contribuzione** della gestione speciale e del Fpld;
- 3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l'utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.

Regime ricongiunzione prima e dopo la legge n. 122/2010

Requisiti

Onere per l'assicurato

Fino al 30 giugno 2010



È necessario che l'assicurato possa vantare:

- un periodo di iscrizione nel Fondo per lavoratori dipendenti e un periodo di iscrizione in una gestione alternativa;
- due periodi di iscrizione in due diverse gestioni alternative al Fpld;
- un periodo di iscrizione nel Fpld e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi;
- un periodo di iscrizione in una gestione alternativa e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi.



Nessun onere, la ricongiunzione è gratuita.

Dal 1° luglio 2010



Onere pari al 50% del valore derivante dalla differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo e la contribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50%, relativa a tutti i periodi contributivi maturati.